



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2024, proposto da

██████████, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paola Soragni, Gianluigi Iembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di ████████, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;

Consorzio Interuniversitario ████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento comunicato il 24.09.2024 con il quale non è stato inviato al

██████ l'elaborato della ricorrente per la correzione, con conseguente annullamento della prova sostenuta e non inserimento nella graduatoria per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nell'anno acc. 2024/2025;

- della graduatoria unica pubblicata in data 24.09.2024 e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui la ricorrente non è stata inserita nella stessa;
- dei decreti-bandi, emanati dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2024/2024;
- del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 - allegato n. 1, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2024;
- del decreto MUR n°1101 del 29.07.2025 (Programmazione posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2024/2025);
- del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. n. 627 del 24 aprile 2024 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2024/2025);
- del provvedimento, non conosciuto, con il quale la Commissione preposta alla prova di ammissione ai corsi laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2024/2025 avrebbe proceduto all'apertura delle scatole contenenti le schede anagrafiche consegnate ai candidati;
- ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della procedura di apertura delle scatole contenenti le schede anagrafiche consegnate ai candidati;
- ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso l'Ateneo;
- della delibera di esclusione/invalidazione prova;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, complementare e conseguente, ovvero: Corso di Professioni Sanitarie presso l'Università di ██████ di cui al bando prot. nr.

0218976.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di [REDACTED], del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del Consorzio Interuniversitario [REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito, per la ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra [REDACTED], odierna ricorrente, espone di aver partecipato alla procedura selettiva per l'ammissione a Corso di laurea abilitante all'esercizio di professioni sanitarie per l'anno accademico 2024/2025 indetta con decreto rettorale dell'Università di [REDACTED] n. 1886 del 5 agosto 2024, ma che la prova da lei sostenuta non era stata inviata al Consorzio Interuniversitario [REDACTED] per la correzione, in quanto, al momento della consegna, la busta contenente l'elaborato era stata erroneamente inserita nell'urna delle schede anagrafiche e la sua scheda anagrafica nell'urna contenente le prove.

Con ricorso proposto come in rito, la sig.ra [REDACTED] ha contestato il mancato invio del suo elaborato al [REDACTED] per la correzione (per come risultante dalla comunicazione ricevuta dalla Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di [REDACTED] in data 24 settembre 2024), l'annullamento della prova sostenuta, la non ammissione alla graduatoria per il Corso di laurea abilitante all'esercizio di professioni sanitarie relativo all'anno accademico 2024/2025, nonché tutti gli atti connessi e presupposti, con richiesta di misure cautelari anche monocratiche.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di [REDACTED] e il Consorzio

Interuniversitario .

Con decreto presidenziale n. 143 del 30 settembre 2024, questo Tribunale ha accolto la richiesta di misure cautelari provvisorie, disponendo l'ammissione "con riserva" della ricorrente alla «correzione del compito» ad opera del .

Con ordinanza n. 158 del 24 ottobre 2024, questo Tribunale, consolidando gli effetti del decreto presidenziale, ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha confermato l'ammissione con riserva della ricorrente alla «correzione del compito» ad opera del  e ha disposto l'ammissione con riserva della stessa alla graduatoria concorsuale e alla conseguente iscrizione al relativo corso di laurea per l'anno accademico 2024/2025, così motivando: *“Considerato che con decreto presidenziale n. 143 del 30 settembre 2024 questo Tribunale ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche così motivando: «Considerato che la trattazione collegiale dell'istanza cautelare avverrà alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024; che, nelle more, al pregiudizio lamentato – di natura tale da integrare i presupposti della estrema gravità ed urgenza ex art. 56 cod.proc.amm. – si può ovviare ammettendo “con riserva” la ricorrente alla «correzione del compito» ad opera del ; che, del resto, tale modus procedendi non si presenta pregiudizievole per l'interesse pubblico coinvolto; che, naturalmente, resta impregiudicata ogni statuizione sui profili di rito e di merito del ricorso, da rinviare alla trattazione collegiale»; Considerato che, con memoria versata agli atti del giudizio in data 18 ottobre 2024, l'Amministrazione resistente ha precisato che «in data 09 ottobre, dando seguito al decreto del Tar per l'Emilia-Romagna n. 313/2024 [rectius n. 143/2024], il modulo risposte della candidata veniva inviato a  (...), che il 10 ottobre provvedeva alla lettura delle risposte date e comunicava che la candidata, con un punteggio di 16,60, si era collocata nella posizione 281 all'interno della graduatoria unica di merito»; Ritenuto di dover consolidare gli effetti del citato decreto monocratico, in ragione del danno grave e irreparabile che l'odierna ricorrente subirebbe dall'esclusione dalla procedura concorsuale, confermando l'ammissione con riserva della sig.ra *

alla «correzione del compito» ad opera del [REDACTED] e disponendo l'ammissione con riserva della stessa alla graduatoria concorsuale e alla conseguente iscrizione al relativo corso di laurea per l'anno accademico 2024/2025».

Con memoria del 18 ottobre 2024, l'Amministrazione resistente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione del fatto che *«in data 09 ottobre, dando seguito al decreto del Tar per l'Emilia-Romagna n. 313/2024, il modulo risposte della candidata veniva inviato a [REDACTED] (...), che il 10 ottobre provvedeva alla lettura delle risposte date e comunicava che la candidata, con un punteggio di 16,60, si era collocata nella posizione 281 all'interno della graduatoria unica di merito (...) Alla luce di quanto chiarito si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere».*

Alla pubblica udienza del giorno 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto, con cui parte ricorrente deduce *«- Eccesso di potere per sviamento di potere per difformità degli atti impugnati rispetto all'interesse pubblico perseguito; eccesso di potere per irragionevolezza degli atti impugnati; travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta; - Violazione e falsa applicazione del DM MIUR 472 del 23.02.2024; - Violazione e falsa applicazione del decreto rettorale n. 1886/2024 del 05/08/2024; - Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 14; - Difetto di motivazione; contraddittorietà; - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 per erronea valutazione dei presupposti ai fini della motivazione; assenza di motivazione; - Violazione dei principi di buon andamento di cui all'art. 34 Cost.; - Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione; irragionevolezza e sproporzionalità».*

La ricorrente precisa che la sua esclusione dalla procedura concorsuale sarebbe riconducibile esclusivamente all'errato inserimento dell'elaborato nell'urna destinata a raccogliere le schede anagrafiche, errore peraltro evitabile ove fosse

stata predisposta una idonea vigilanza delle urne da parte di personale dell'Amministrazione.

Sostiene l'illegittimità della sua esclusione, perché l'inserimento dell'elaborato nell'urna delle schede anagrafiche e viceversa non avrebbe in alcun modo violato il principio dell'anonimato, trattandosi di mero errore materiale commesso senza alcuna intenzionalità e, come tale, inidoneo a fungere da “segno di riconoscimento”. Ritene, infatti, che mancherebbero i presupposti per potersi ritenere violato il principio dell'anonimato, non sussistendo né l'elemento oggettivo del “segno di riconoscimento idoneo” né quello soggettivo dell'uso intenzionale di tale segno di riconoscimento.

In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disattendere la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulata dall'Amministrazione resistente, dal momento che la correzione dell'elaborato da parte del , il superamento della prova e l'utile collocazione della ricorrente nella graduatoria sono evidentemente connessi alle misure cautelari adottate interinalmente “con riserva”, in attesa della definizione nel merito, con la conseguenza che solo il positivo esito del giudizio potrà consolidarne definitivamente gli effetti.

Venendo alla trattazione del merito, il ricorso è fondato.

La mancata trasmissione dell'elaborato al  per la correzione è dipesa, come precisato, dall'erroneo inserimento dello stesso nell'urna destinata a raccogliere le schede anagrafiche e, viceversa, della scheda anagrafica nell'urna contenente i compiti da correggere.

Orbene, trattasi di mero errore materiale, eziologicamente riconducibile a distrazione o negligenza della ricorrente, come tale inidoneo a costituire un “segno di riconoscimento” in violazione del c.d. principio dell'anonimato.

Il c.d. criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon

andamento e dell'imparzialità della pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la *par condicio* tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 novembre 2013 n. 26); l'esigenza dell'anonimato si traduce, infatti, a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 novembre 2013 n. 26).

Nella prospettiva del concorrente, la violazione del criterio dell'anonimato postula la necessaria concorrenza di due elementi: *i)* l'elemento oggettivo, ovvero un "segno di riconoscimento" idoneo a rendere il concorrente riconoscibile dall'organo incaricato alla correzione delle prove; *ii)* l'elemento soggettivo, ovvero l'uso intenzionale del segno di riconoscimento (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 agosto 2021 n. 1581 che richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 202).

Orbene, nel caso di specie mancano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo necessari per poter ritenere sussistente la violazione del principio dell'anonimato, dal momento che il semplice inserimento dell'elaborato nell'urna delle anagrafiche non è elemento di per sé idoneo a costituire "segno di riconoscimento", ma costituisce errore materiale commesso senza alcuna coscienza e volontà di rendere riconoscibile il proprio compito.

Pertanto, in assenza di elementi idonei a rivelare violata la regola dell'anonimato,

l'esclusione della ricorrente si presenta frutto della mera applicazione della norma del bando secondo cui “... *L'erronea introduzione da parte del candidato del modulo risposte nel contenitore sigillato delle anagrafiche determina, ipso facto, l'impossibilità dell'invio del compito al*  *e la sua successiva correzione da parte del Consorzio stesso, con conseguente definitiva esclusione del candidato dalla graduatoria ...*”, norma – che come denunciato dalla ricorrente – si rivela, nella sua ingiustificata automaticità e rigidità, illegittima per violazione del generale principio di massima partecipazione, ovvero della regola per la quale l'Amministrazione, in seno ai procedimenti destinati a sfociare nel rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l'obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre limitazioni che non trovino sostegno in una *seriatio* giustificativa. Donde l'illegittimità *in parte qua* del bando, per l'assenza di soluzioni idonee a conciliare in modo ragionevole le varie esigenze coinvolte, pur nella comprensibile necessità di garantire lo spedito ed efficace svolgimento della procedura selettiva.

Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbite le restanti censure, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'effetto conformativo della sentenza comporta il consolidamento del superamento della prova da parte della ricorrente, della sua utile collocazione nella graduatoria dei vincitori e della sua ammissione alla frequenza del relativo Corso di laurea presso l'Università degli Studi di 

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite, fermo restando l'obbligo dell'Università degli Studi di  di rifondere alla ricorrente il contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla *in parte qua* gli atti impugnati,

secondo quanto precisato in parte motiva.

Spese compensate, fermo restando l'obbligo dell'Università degli Studi di  di rifondere alla ricorrente il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Caterina Luperto, Referendario, Estensore

Paola Pozzani, Referendario

L'ESTENSORE
Caterina Luperto

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO